

REGOLAMENTO

applicativo dell'ACCORDO STRAORDINARIO REGIONALE DELL'11 dicembre 2020

Art. 1 – Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito straordinario dei lavoratori e le spese per rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro, istituiti ai sensi dall'Accordo Territoriale 11/12/2020 nei limiti delle risorse economiche stanziare.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBURT riguardano i seguenti casi:

1. Contributo Solidaristico
2. Contributo Solidaristico lavoratori stagionali
3. Interventi straordinari di welfare: assistenza genitoriale al figlio minore
4. Interventi per misure di rafforzamento della prevenzione e la sicurezza in attuazione dei Protocolli in materia di Covid19 negli ambienti di lavoro.

Tali interventi decorrono dal 01/03/2020 al 31/12/2020.

Art. 2 - Stanziamenti

Le prestazioni previste nel presente Regolamento saranno erogate fino a concorrenza degli importi stanziati da EBURT, sulla base dei principi e criteri enunciati alle premesse del citato accordo. Il Comitato Direttivo definisce un tetto massimo di spesa per ogni tipologia di intervento, secondo i criteri di riparto previsti dall'accordo nazionale del 30 luglio 2020.

In caso di fondi stanziati per i relativi interventi e non utilizzati, il Consiglio Direttivo potrà stabilire diversa destinazione dei fondi stessi a favore delle altre prestazioni rimanenti di sostegno al reddito.

Art. 3 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni è integralmente regolato dal punto D) dell'Accordo 11/12/2020.

Art. 4 – Interventi straordinari per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito

4.1 – Contributo solidaristico (punto A – 1 dell'Accordo 11/12/2020)

Per accedere alle prestazioni, il lavoratore interessato deve trasmettere a EBURT domanda redatta su apposito modulo, evidenziando il/i contributo/i richiesti.

Per la richiesta di contributo solidaristico fino a 400 euro lordi in caso di sospensione/riduzione dal lavoro superiore al 40% nel complessivo periodo ricompreso tra il 01/03/2020 al 31/08/2020, è necessario allegare le buste paga dell'intero periodo riportanti l'evidenza delle ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID 2019. Il contributo verrà riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale.

Per la richiesta di contributo solidaristico fino a 300 euro lordi in caso di sospensione/riduzione dal lavoro superiore al 40% nel complessivo periodo ricompreso tra il 01/09/2020 – 31/12/2020, è necessario allegare le buste paga dell'intero periodo riportanti l'evidenza delle ore di sospensione/riduzione dell'orario di

lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID 2019. Il contributo verrà riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale.

Per la richiesta di incremento del 50% dei contributi sopracitati per i lavoratori che abbiano effettuato almeno il 60% di sospensione/riduzione del lavoro e titolari di mutuo prima casa o contratto di affitto, è necessario inviare anche:

- Copia del contratto di mutuo o contratto di locazione regolarmente intestato o cointestato al richiedente.
- Copia di quietanza di pagamento della rata di mutuo o affitto ricadente nel periodo.

In caso di co-intestazione del contratto di affitto o del mutuo il contributo sarà riproporzionato alla quota % del richiedente.

Nota tecnica - Per individuare le percentuali di sospensione/riduzione si utilizzerà come riferimento il divisore mensile orario da CCNL, ovvero 172, rapportato alla percentuale del part-time e moltiplicato per 6 mesi (nel caso del primo contributo) e per 4 mesi (nel caso del secondo contributo); al prodotto risultante verranno sottratte le ore complessive di assenza per sospensione/riduzione di ogni periodo.

Tutte le domande, complete di documentazione, devono essere presentate entro il 31/03/2021 a pena di decadenza.

I contributi spettanti, che saranno erogati direttamente al lavoratore, sono da intendersi fiscalmente lordi e saranno assoggettati a ritenute fiscali (aliquota corrispondente al primo scaglione), il cui versamento verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e, entro le scadenze previste dalla normativa, della Certificazione Unica dei Redditi.

4.2 – Contributo solidaristico lavoratori stagionali (punto A – 2 dell'Accordo 11/12/2020)

Per accedere alla prestazione, il lavoratore interessato deve trasmettere a EBURT domanda redatta su apposito modulo, allegando:

- Copia della documentazione attestante la fruizione dei benefici di cui all'art 9 L. 126/20 e dell'art 15 DL 137/20.
- Copia di tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro stagionale instaurato nel 2019. In alternativa altro documento che evidenzi l'intercorso rapporto di lavoro e la contribuzione a Eburyt.

Le domande, complete di documentazione, devono essere presentate entro il 31/03/2021 a pena di decadenza.

I contributi spettanti, che saranno erogati direttamente al lavoratore, sono da intendersi fiscalmente lordi e saranno assoggettati a ritenute fiscali (aliquota corrispondente al primo scaglione), il cui versamento verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e, entro le scadenze previste dalla normativa, della Certificazione Unica dei Redditi.

Art. 5 – Interventi straordinari di Welfare – assistenza genitoriale al figlio minore (punto B dell'Accordo 11/12/2020)

Per accedere alla prestazione, il lavoratore interessato deve trasmettere a EBURT domanda redatta su apposito modulo, allegando:

- Copia delle buste paga, comprese tra il 01/03/2020 e il 31/03/2021, dalle quali risulti l'assenza per cui si richiede il contributo e riportanti il saldo ferie/permessi al 31/12/2019.
- Nel caso di figlio di età inferiore ai 12 anni, copia della richiesta dell'intero periodo di congedo straordinario indennizzato dall'INPS. A richiesta della segreteria, inoltre, dovrà essere fornita copia dell'autorizzazione dell'INPS.

Le domande, complete di documentazione, devono essere presentate entro il 30/04/2021 a pena di decadenza.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà essere cumulato con eventuale richiesta, per il medesimo periodo, di contributo per i centri estivi.

Qualora si sia in presenza di ferie e permessi residui al 31/12/2019, sarà comunque possibile chiedere il contributo per le ore di assenza non retribuita, ma esso sarà riconosciuto deducendo le ore del saldo attivo 2019 se non usufruite nel periodo precedente alla fruizione dei permessi non retribuiti.

L'importo spettante verrà erogato all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro. Nel modulo dovrà essere indicato il codice IBAN aziendale.

Art. 6 - Misure di rafforzamento della prevenzione (punto C dell'Accordo 11/12/2020)

6.1 – Spese aziendali

Per accedere alla prestazione di cui al punto C – 1 dell'accordo, l'azienda deve trasmettere a EBURT domanda redatta su apposito modulo, allegando:

- Fatture relative alle spese di cui all'allegato 1 dell'Accordo Territoriale con le relative attestazioni di pagamento, sostenute dal 01/03/2020 al 31/12/2020.
- Documentazione necessaria ad evidenziare precedenti ed attuali buone prassi promozionali e comunicative da cui emergano azioni in favore dei lavoratori tese a favorire la conoscenza e l'utilizzo dell'Ente Bilaterale.
- Copia dell'accordo di cui all'allegato 2, completo in ogni sua parte e sottoscritto.

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 31/03/2021.

Il contributo spettante è da intendersi al lordo delle eventuali ritenute d'acconto previste dalla normativa tributaria vigente al momento dell'erogazione.

6.2 – Spese di gestione ed operative dei Comitati Territoriali

Per ricevere il contributo di cui al punto C – 2 dell'accordo, il CST/OPT deve inviare a EBURT:

- Copia del verbale di costituzione del Comitato Territoriale
- Nota spese sostenute per la costituzione del Comitato Territoriale e per il relativo funzionamento fino al 31/12/2020, ai sensi dell'Allegato 1 dell'Accordo.

Art. 7 - Esame ed approvazione delle domande

Entro 90 giorni dal ricevimento, le domande verranno prese in carico dalla segreteria e analizzate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale istituita presso EBURT, la quale:

- a. verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- b. accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà a EBURT la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili;
- c. valuterà la necessità di richiedere al beneficiario documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- d. verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il lavoratore e/o l'azienda richiedente saranno esclusi definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Una volta accolta dalla Commissione, la domanda sarà messa in liquidazione tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione del cedolino paga, quando necessario.

Le prestazioni del presente accordo non incidono sui massimali annui dei beneficiari previsti dall'Accordo EBURT del 29/07/2019.

Le domande saranno accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi disponibili e possono essere presentate nelle modalità indicate sui moduli, con le seguenti precisazioni:

- La casella PEC eburt@legalmail.it riceve anche da indirizzi di posta elettronica ordinaria.
- La consegna diretta a EBURT o ai propri CST può essere effettuata solo previo appuntamento e solo in casi di estrema necessità.